

Art. 18.

Per gl' impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Per gl' impiegati di minor grado, il Consiglio di amministrazione e di disciplina è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice-direttori generali o funzionari ad essi parificati, e del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene.

Unimpiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e disciplina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Pescetti.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. In questa discussione è stata ricordata parecchie volte la solidarietà assunta dall'onorevole Giolitti con l'onorevole Zanardelli nella presentazione del progetto del 1903. Mi viene in questo momento una reminiscenza, che, forse, l'interesse politico della discussione mi consiglierebbe a respingere, ma che la lealtà mi suggerisce di ricordare.

Io rammento che un giorno l'onorevole Zanardelli, parlando di questa legge, alla quale aveva dedicate grandissime cure e che aveva regolata con quell'alto senso di euritmia giuridica che era nel suo cervello e nella sua coscienza, mi diceva così: però Giolitti dice che con questa legge non potrà fare il ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo è vero!

BARZILAI. La solidarietà quindi dell'onorevole Giolitti con l'onorevole Zanardelli in questa legge era solidarietà formale

e politica, ma non v'era perfetta unità di pensiero nelle varie disposizioni. E questo dico perchè, in sostanza, non basta aver messo la firma sulla copertina di un disegno di legge per doverne portare proprio la responsabilità completa.

Ma io ricordo questo a riguardo dell'articolo 18 per stabilire una circostanza di fatto, che, nella materia dei Consigli di disciplina, non sarebbe possibile fare una eccezione al convincimento dimostrato dall'onorevole Giolitti nei sensi presso a poco simili a quelli del nostro emendamento, perchè nella relazione Giolitti del 1883 vi è confermato lo stesso principio (e quella è un'opera tutta sua) che poi nel progetto Zanardelli del 1903 è riproposto, cioè il convincimento essere opportuno che in queste Commissioni, particolarmente quando abbiano funzioni disciplinari, entrino con gli elementi direttivi del dicastero di cui si tratta, anche elementi estranei al dicastero stesso.

La Camera sa come vi siano in questa materia, nei diversi Stati, correnti diverse; per esempio, in Inghilterra e in Germania abbiamo addirittura corti di giustizia che giudicano degli impiegati; vere corti con elementi prevalenti di magistrati.

In Inghilterra non vi è garanzia di nessuna specie, ma sentivo ricordare un giorno che per destituire un portalettere, in Inghilterra una volta si è portato alla Camera dei Comuni un incartamento di 2100 documenti, tanto la forza della consuetudine vale in quel paese anche all'infuori delle guarentigie politiche.

È veramente notevole il fatto che, eccetto il progetto del 1870, tutti gli altri progetti, fino a quello del 1903, contenessero la garanzia che noi chiediamo su questa materia.

Ora è arrischiato, mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio, l'affermare che l'esperienza collettiva di tutti coloro che hanno preparati questi progetti si fosse a tal punto ingannata, che sia giusto e vero invece che soltanto i direttori generali, e, a preferenza di ogni altro, i direttori generali di un Ministero, siano i più competenti e i più atti a rendere giustizia ad un impiegato, anche per la ragione che voi avete allungato adesso il codice dei delitti e delle pene degli impiegati.

Adunque nel giudizio che si deve pronunciare in materia disciplinare, per esempio, c'è anche una parte di diritto, una